

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2022

Modifiche degli allegati al decreto 2 agosto 2018, n. 7552, recante: «Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino». (22A01582)

(GU n.62 del 15-3-2022)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di

opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che:

«3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.»;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;

Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato 1

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016

L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:

1. Numero e data del certificato di accreditamento;
2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto);
3. Organigramma funzionale e nominativo;
4. Elenco nominativo del personale ispettivo;
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
 - a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
 - b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;
 - c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;
7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare:
 - a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli operatori controllati;
 - b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
 - c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;

d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;

e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;

f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;

g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;

h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;

i. la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive.».

Art. 2

Modifiche all'allegato 2

1. L'allegato 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG tiene conto delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attivita' di verifica documentale, ispettiva e analitica.

La fatturazione e' effettuata:

per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;

per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;

per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali e' richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;

per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o gia' certificati;

per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino certificato ed effettivamente imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attività di controllo e certificazione.

Le spese per la certificazione dei parametri chimico-fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata dal laboratorio scelto dall'organismo di controllo.

Le spese per la revisione delle analisi sui campioni di vino certificato già imbottigliato, effettuate presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per la ripetizione degli esami analitici e/o organolettici, sui campioni di vino atto ad essere certificato, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della commissione di appello sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono tener conto degli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell'attività.

Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 4

Modifiche all'allegato 4

1. L'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 5

Modifiche all'allegato 5

1. L'allegato 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Assenza

Art. 2.

Modifiche all'allegato 2

1. L'allegato 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 2

PARTE GENERALE DEL PIANO DI CONTROLLO**INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E SCHEMA DEI CONTROLLI****A) Conformità delle verifiche**

Le attività di controllo e certificazione sono svolte in conformità al presente allegato e alla normativa comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici e organolettici, alle regole di etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO e alle specifiche disposizioni contenute nei disciplinari di produzione.

B) Le attività di verifica della conformità dei vini a DO e a IG comprendono:


- a) l'acquisizione e analisi sistematica dei dati, delle informazioni e della documentazione necessaria alle specifiche verifiche documentali, ispettive e analitiche;
- b) le attività di verifica, da eseguirsi nei tempi e nei modi indicati nel presente allegato;
- c) la gestione degli esiti delle verifiche, l'applicazione delle non conformità e la verifica delle relative azioni correttive;
- d) la gestione del procedimento di certificazione.

C) Campione di operatori da sottoporre a verifica annuale**1) Operazioni di sorteggio per le verifiche annuali**

Salvo quanto stabilito al punto 2), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, l'organismo di controllo individua, tramite sorteggio casuale, il campione di operatori da sottoporre a controllo ispettivo e analitico, separatamente per ciascuna DO e IG e per ciascuna categoria di operatori della filiera vitivinicola.

Per i fini indicati al comma 5, dell'articolo 8, del decreto, l'organismo di controllo può eseguire i sorteggi per le diverse categorie di operatori anche in tempi diversi, in particolare in presenza di operatori con sede in altri Stati membri, le operazioni di sorteggio sono verbalizzate. Il campione è scelto secondo i criteri che seguono:

- a) **Viticoltori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di uve destinate alla vinificazione*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione;
- c) **Vinificatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *vinificatori*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso;



- e) **Imbottigliatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *imbottigliatori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno presentato comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo;
- f) **Altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie** - estrazione di un campione di operatori iscritti all'organismo di controllo almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori*.

TABELLA 1


VERIFICHE ANNUALI

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4		5	6
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)		DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT
			Per la certificazione (1)	Per il confronto di coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticoltore	5%	3% ¹	-		-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	10%	3%	-		-	-
Vinificatore	10%	3%	-		Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	10%	3%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC			
Imbottigliatore	15%	5%	5% degli operatori sorteggiati			

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

¹ Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

PICCOLE FILIERE

Le percentuali di operatori da sottoporre a controllo ispettivo sono ridotte del 50% per le filiere con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell'anno precedente.

Per le medesime filiere, le percentuali di operatori da sottoporre a controllo analitico si intendono riferite a tre annualità.

TABELLA 2
VERIFICHE ANNUALI per le PICCOLE FILIERE

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4	5	6	
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)	DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT	
			Per la certificazione (1)	Per il confronto della coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticolto	2,5%	1,5% ²	-	-	-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	5%	1,5%	-	-	-	-
Vinificatore	5%	1,5%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC	-	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	5%	1,5%		-		
Imbottigliatore	7,5%	2,5%		(Verifica triennale) 2,5% degli operatori sorteggiati		

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma, 4 lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

Il campione di operatori da sottoporre a controllo analitico di cui alle colonne 5 e 6 delle Tabelle 1 e 2 è individuato ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

² Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.



1) Analisi dei rischi

Gli organismi di controllo individuano per ciascuna categoria da sottoporre a controllo annuale, gli operatori da selezionare con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi dei rischi (fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione individuato secondo le percentuali delle Tabelle 1 e 2 - colonne 2 e 3) che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Nuovi ingressi,
 - b) NC gravi emesse nei tre anni precedenti,
 - c) Recidiva specifica di Non Conformità lievi emesse nei tre anni precedenti,
- ed, eventualmente, dei seguenti ulteriori criteri:
- d) Eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
 - e) Dimensioni produttive – organizzative dell'operatore: numero di DO/IG prodotte, quantità certificate, numero di stabilimenti produttivi.

L'organismo di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, comunica all'ICQRF l'elenco degli operatori sorteggiati e degli operatori individuati in base all'analisi dei rischi.

D) Elementi dello schema di controllo.**1. Soggetti**

Categorie di operatori della filiera dei vini a DO e a IG:

- a) **Viticoltori** - Imprese che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia per la specifica DO e IG, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Imprese che commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva ricevuta e dell'uva ceduta. L'organismo di controllo acquisisce l'elenco degli operatori che, ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995, hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.
- c) **Vinificatori** - Imprese che trasformano uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.
- e) **Imbottiglieri** - Imprese che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori categorie di operatori e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.



2. Fase di processo

Per ciascuna categoria di operatori è indicata la relativa fase di processo.

3. Requisiti

Per ciascuna fase di processo sono indicati i requisiti tecnico-normativi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito tutelato della DO o IG,

4. Dati e documentazione

Insieme delle informazioni e della documentazione, disponibili su qualsiasi supporto, relativi a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, raccolta, esaminata e valutata sistematicamente o prima della visita ispettiva dall'organismo di controllo per il corretto svolgimento dell'attività di controllo. L'elencazione riportata nello schema è esemplificativa e non esaustiva.

5. Attività di controllo

Attività di verifica essenziali da svolgere a carico di:

a) Viticoltori

Verifica di conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell'annata precedente, rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale:


1. Verifica dell'ubicazione e della superficie reale (verifica dell'assenza di eclatanze) dei vigneti in produzione;
2. Verifica dei requisiti del vigneto:
 - a. *rispetto al disciplinare*: ampelografia, numero di ceppi, eventuali fallanze, forme di allevamento (se previste dal disciplinare) e sistemi di potatura (se previsti dal disciplinare).
 - b. *rispetto allo schedario*: sesto di impianto e forme di allevamento.
3. Verifica della resa uva/ettaro
Le verifiche di resa uva/ettaro si distinguono in:
 - "*verifiche di stima*": verifiche effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta, finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto,
 - "*verifiche di conferma della stima*": verifiche condotte a seguito di rilevamento di valori critici di stima, finalizzate a ottenere una conferma del valore iniziale di stima. Tali verifiche devono essere condotte esclusivamente in prossimità della raccolta delle uve.

Tempistica - Le stime devono essere svolte tra l'invaatura e la raccolta dell'uva.

Almeno per il 5% del campione, le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.

Scelta delle unità vitate - L'organismo di controllo tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovo impianto aventi superficie superiore a 1 ha.

Aree di saggio - Ai fini della stima della resa devono essere definite le aree di saggio scelte all'interno della superficie vitata su filari rappresentativi, evitando i bordi e sondando tutta la lunghezza dei filari. Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superficie vitata e sono costituite da 5 viti consecutive. Devono essere valutate almeno 3 aree di saggio, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell'unità vitata scelta, in più punti della stessa,



rappresentative del vigneto, tenendo conto dei fattori che influenzano l'entità della produzione (vigoria delle piante, giacitura della superficie vitata, stress fisiopatologico e/o fitopatologico, variazione della densità di impianto).

Peso medio grappolo – l'organismo di controllo utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati e attendibili.

In ogni caso, per le stime svolte in prossimità della raccolta delle uve e per tutte le stime di conferma deve essere utilizzato il peso medio grappolo reale, attraverso raccolta e pesatura di più grappoli rappresentativi dell'uva presente sulla pianta (dimensioni, esposizione).

Tolleranza - Al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal $\pm 10\%$ al $\pm 5\%$, in funzione dell'epoca in cui si effettua la stima.

Tipologia di Verifica	Epoca	Peso medio grappolo	Errore
Stima	Presenza del grappolo	teorico	$\pm 10\%$
Stima (5%)	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$
Stima di conferma	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$

Si ottiene un *intervallo di stima della resa* che comprende tutti i valori plausibili di stima della resa ovvero la stima \pm Errore.

Valori critici di stima – Si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:

- se tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari (*compreso il 20% di supero per le DOC*),
- se tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (*escluso il 20% di supero per le DOC*).

- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve.

- c) **Vinificatori** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti nonché dei requisiti di processo stabiliti dal disciplinare di produzione.

La verifica ispettiva deve essere svolta:

- **per il 30% degli operatori estratti**, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati:

- le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi (ai sensi del Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015), i cartelli identificativi dei prodotti.



- **per il 70% degli operatori estratti**, in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG.

Specificatamente devono essere verificati:

- le operazioni enologiche, compresa l'eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotti), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all'organismo di controllo. Se l'operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Verifica di tracciabilità del prodotto detenuto e commercializzato e verifica di giacenza.
- e) **Imbottigliatori** - Verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto. Se l'operatore è anche vinificatore la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato. In caso di affidamento all'esterno delle sole operazioni di etichettatura, è verificata la corretta registrazione e tracciabilità delle uscite e degli ingressi.

Verifica della corretta gestione dei contrassegni, se previsti, o del lotto.

- In caso di *magazzino contrassegni* (articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020), nel corso delle visite ispettive e attraverso il registro telematico, è verificata la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e il quantitativo di fascette utilizzate o ancora in giacenza, tenuto conto dello scarto dell'1,5%, di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto. E' verificato, inoltre, che l'ambiente di stoccaggio sia a temperatura e umidità controllata e che le fascette siano al riparo dalla luce (allegato 3, Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020) nonché che sia garantito un adeguato livello di sicurezza.


Verifica di conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura.

Campionamento e analisi di vino imbottigliato, per la verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici.

In particolare, per i prodotti a DOCG e DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 hl e per i prodotti a DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 hl, con opzione per il controllo sistematico delle partite, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto alla certificazione di idoneità originariamente emessa per quella partita, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa e dal metodo di analisi impiegato (articolo 18, comma 1, del

³ 4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.

5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.



Decreto ministeriale 12 marzo 2019). In caso di assemblaggio e dolcificazione di partite già certificate, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto all'autocertificazione, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019. La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

Imbottigliatori con sede nell'Unione europea

Nel caso in cui siano stati sorteggiati imbottigliatori di vini a DO o a IG situati in un altro Stato membro dell'Unione europea, per la verifica annuale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2019/34 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 2018/273, l'organismo di controllo trasmette all'ICQRF un'apposita richiesta di effettuazione dei controlli a carico di tali imbottigliatori.


Nella richiesta sono riportati:

- i nominativi e gli indirizzi degli imbottigliatori sorteggiati;
- le partite di vino da sottoporre a controllo;
- nel caso in cui le partite in questione siano state già imbottigliate:
 - gli eventuali lotti da sottoporre al prelevamento del campione per la verifica della corrispondenza fra le caratteristiche accertate nella certificazione d'idoneità e quelle del prodotto imbottigliato;
 - l'eventuale necessità di prelevare bottiglie definitivamente etichettate, pronte per essere immesse direttamente o indirettamente al consumo, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni sul confezionamento del relativo disciplinare;
 - nel caso siano individuati i lotti da sottoporre a prelevamento, ai sensi del primo alinea, ed in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2018/274, il nominativo e l'indirizzo del laboratorio incaricato di effettuare le analisi chimico - fisiche, presso cui saranno spediti i campioni prelevati, direttamente dall'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - la dichiarazione dell'organismo di controllo di farsi carico delle spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/273 e di essere indicato quale destinatario nella fattura attestante le spese sostenute per le suddette attività da parte dell'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - l'impegno dell'organismo di controllo di provvedere per ogni successivo adempimento concernente l'esecuzione delle analisi chimico fisiche e organolettiche e la gestione dell'esito delle stesse, in conformità con quanto previsto dal piano di controllo;
- eventuali, particolari verifiche e/o modalità di effettuazione del controllo da richiedere all'Autorità competente dello Stato membro estero, illustrando le relative motivazioni.

Alla richiesta è allegata tutta la documentazione in possesso dell'organismo di controllo pertinente a ciascuno degli operatori sorteggiati e rilevante ai fini dei controlli richiesti.

In particolare, è allegata la seguente documentazione:

- nel caso dei vini a DOP o IGP per i quali il disciplinare prevede l'imbottigliamento nella zona di vinificazione o elaborazione, l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 238/2016;



- i documenti che hanno scortato il trasporto del vino, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2018/273;
- se del caso, i documenti che hanno scortato il trasporto dei contrassegni di cui all'articolo 48 della legge n. 238/2016;
- se del caso, le certificazioni d'idoneità delle partite da sottoporre a controllo, comprese le autocertificazioni di cui all'articolo 17 del Decreto ministeriale 12 marzo 2019, con specificazione del termine di validità di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019;
- le comunicazioni d'imbottigliamento, comprensive delle eventuali perdite, e, se del caso, di utilizzo dei contrassegni, nonché ogni altra comunicazione che l'imbottigliatore abbia indirizzato all'organismo di controllo, rilevante ai fini dei controlli (ad es. assemblaggi, restituzione di contrassegni);
- un riepilogo delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa, secondo lo schema seguente o altra modalità equivalente.

SEZIONE I - SPEDIZIONE											
VINO SPEDITO:											speditore:
Certificazione - Autocertificazione				Autocertificazione dolciificazione				Documenti di accompagnamento			
N.	Partita denominazione	Scadenza termine imbottigliamento (data)	quantità (litri)	Annata	(n. e data)	MCR (litri)	Vino + MCR (litri)	alcol effettivo % Vol.	e-AD		MVV-E
									(codice ARC, e data e ora)		n. interno
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE II - IMBOTTIGLIAMENTO - SPEDIZIONE ED UTILIZZO CONTRASSEGNI											
destinatario:											
PARTITA (dopo dolciificazione)		SPEDIZIONE CONTRASSEGNI - DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)				IMBOTTIGLIAMENTO ED UTILIZZO CONTRASSEGNI					
N.	denominazione	quantità (litri)	N. e data ddt	serie e numero dei contrassegni	formato (l)	quantità fornita n.	data fine imbottigliamento; n. Lotto	quantità imbottigliata (+ perdite) (litri)	bottiglie riempite (n.)	contrassegni utilizzati (vedi SEZIONE III)	(serie e numero)
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE III - RESTITUZIONE CONTRASSEGNI						
N.	Partita denominazione	dichiarazione di restituzione		serie e numero	formato	quantità
		n.	del			
1						
2						
3						
4						
...						

Legenda:

Sezione I - spedizione

In questa sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle partite di vini sfusi spedite all'imbottigliatore e alla relativa documentazione di rintracciabilità

speditore: indicare nome e indirizzo di colui che ha spedito le partite da sottoporre a controllo

vino spedito: indicare la tipologia del vino DOP, IGP spedito, nel modo più preciso

N.: indicare la numerazione progressiva delle partite spedite: il n. 1 va alla partita meno recente ed i successivi alle partite via via più recenti, secondo la data e l'ora indicate sul documento di accompagnamento

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita, dichiarata sul documento di accompagnamento, in genere coincidente con gli estremi della certificazione d'idoneità o dell'autocertificazione di assemblaggio, prima della eventuale dolciificazione


scadenza termine imbottigliamento: possibilmente indicare la data nel formato gg/mm/aaaa

autocertificazione dolciificazione: indicare estremi dell'autocertificazione e gli altri elementi salienti di tale operazione eventualmente effettuata

documenti di accompagnamento: indicare gli estremi identificativi dei documenti e-AD o MVV-E; nel caso dell'e-AD è possibile anche indicare una numerazione interna dello speditore;

Sezione II - imbottigliamento ed eventuale utilizzo contrassegni

In questa Sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle eventuali forniture di contrassegni e alle operazioni d'imbottigliamento, così come desumibili dalle "comunicazioni d'imbottigliamento".



destinatario: indicare nome e indirizzo dell'imbottigliatore con sede in altro Stato membro dell'UE

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita: se non è stata effettuata la dolcificazione è la stessa indicata nella Sezione I: se è stata effettuata la dolcificazione la denominazione dovrebbe fare riferimento agli estremi identificativi di tale operazione così come indicati nell'autocertificazione;

Sezione III: restituzione contrassegni

In questa sezione sono riepilogate le informazioni concernenti i contrassegni restituiti. Si tratta quindi di informazioni che completano quelle della Sezione II in relazione alle movimentazioni dei contrassegni e, quindi, ai fini del controllo del loro corretto utilizzo.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'ICQRF trasmette la richiesta all'Autorità competente dello Stato Membro ove ha sede l'imbottigliatore sorteggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra menzionata.

I campioni prelevati dall'Autorità competente dello Stato Membro sono inviati all'organismo di controllo per le relative analisi.

Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori attività di controllo da svolgere a carico dei soggetti della filiera vitivinicola regolamentata e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.

Quanto riportato nel punto 5 e nelle Tabelle 1 e 2 costituisce il livello minimo qualitativo e quantitativo di controllo che l'organismo di controllo deve assicurare nell'assolvimento dei compiti delegati. Tutte le attività di controllo e le indicazioni contenute nel presente allegato sono riferite alla DO o IG per la quale l'organismo di controllo sta procedendo alla verifica annuale o al prelievo ai fini della certificazione o al prelievo ai fini del confronto con la certificazione rilasciata o a verifica a campione di conformità delle partite.

Tutte le attività di controllo sono eseguite in presenza della parte alla quale viene rilasciata copia del rapporto di verifica.

Ai sensi del punto B) del presente allegato, gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al proprio organismo di controllo eventuali provvedimenti adottati a loro carico da parte di organi di controllo ufficiale.

6. Tempistica e Modalità

Individuazione del periodo entro il quale deve essere svolto il controllo, ove applicabile.

7. Tipo di controllo

Individuazione della tipologia di controllo:

- Documentale (indicato con la lettera "D") - controllo su tutta la documentazione ufficiale, anche informatizzata, prevista in via obbligatoria da norme generali e speciali, la documentazione giustificativa, la documentazione commerciale e di magazzino relativa alla rintracciabilità, alle movimentazioni e agli imbottigliamenti, nonché sulle dichiarazioni di vendemmia e produzione.
- Ispettivo (indicato con la lettera "I") - verifica fisica e contabile da svolgere presso il sito produttivo dell'operatore;
- Analitico (indicato con la lettera "A") - verifica mediante analisi di laboratorio e/o degustazione organolettica sul vino già certificato/atto a DO/rivendicato a IG.

8. Descrizione della Non conformità (NC)

Individuazione di carenze di conformità per ciascun requisito indicato nello schema.



9. Gravità della Non conformità

Individuazione del livello di gravità:

- lieve - irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità;
- grave – irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste.

10. Misura adottata dall'organismo di controllo (OdC)

Azione dell'organismo di controllo in caso di non conformità.

11. Azione correttiva dell'operatore

Azione intrapresa dall'operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità rilevate, al fine di prevenirne il ripetersi ovvero per eliminare altre situazioni indesiderabili. L'azione correttiva comprende:

- la valutazione delle cause che hanno originato la non conformità,
- il trattamento per ristabilire la conformità della situazione rilevata non conforme;
- l'azione correttiva, in senso stretto, volta ad evitare il ripetersi dell'accaduto. Tale aspetto è richiesto e valutato dall'organismo di controllo in funzione delle criticità rilevate.

GLOSSARIO per le colonne 8, 10 e 11 dello schema dei controlli

Non conformità sostanziali di etichettatura: non conformità che riguardano la denominazione di vendita, il titolo alcolometrico, la provenienza, l'indicazione dell'imbottigliatore (o importatore), il tenore di zuccheri (solo per spumanti), i metodi di produzione, le menzioni tradizionali, i sistemi di chiusura, le indicazioni relative all'origine produttiva, se false o ingannevoli, l'annata, la varietà, la tipologia di contenitore - se prescritta dal disciplinare – gli allergeni e il lotto.

Sospensione dell'iter di certificazione: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a interrompere l'iter di certificazione fino alla verifica della messa in atto, nei tempi indicati, dell'azione correttiva da parte dell'operatore.

Blocco della partita: misura disposta dall'organismo di controllo affinché la partita non sia commercializzata, in attesa di una decisione o dell'azione correttiva.

Esclusione del prodotto dal circuito tutelato: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC Gravi che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a eliminare dalla partita/lotto il riferimento geografico specifico per il quale si procede al controllo.

Riclassificazione: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, ove consentito, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori o uguali della partita/lotto di prodotto atto a DO, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.



Declassamento: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori di una partita di prodotto già certificato a DO o IG, ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

E) Certificazione

Certificazione delle partite

Per i vini a DO, compresi quelli per i quali non si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, della legge, il Comitato di certificazione degli organismi di controllo valuta, sul 100% delle partite, la conformità dei carichi di prodotto da certificare, delle operazioni di prelievo e la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e a quelli organolettici.

Verifiche a campione di conformità delle partite

Per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl per i quali si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, lettera b), della legge, e per i vini a IG, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera c) della legge, l'organismo di controllo individua le modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

F) Certificazione Ufficiale

Le certificazioni di idoneità delle partite sono certificati ufficiali ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, i loghi europei dei prodotti a DO e IG sono attestati ufficiali, ai sensi dell'articolo 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

Le certificazioni di idoneità devono riportare il logo di ACCREDIA e sono rilasciate a seguito di delibera del Comitato di certificazione degli organismi di controllo.

Ai fini dell'identificazione delle partite, le certificazioni di idoneità fanno riferimento a:

- contenitori
- verbale di prelievo
- rapporto di prova
- verbale della Commissione di degustazione.



Fac-simile di certificato di idoneità

Nome e indirizzo dell'organismo di controllo

Nome e indirizzo del operatore.....

Vista la deliberazione del Comitato di Certificazione assunta nella seduta del

Ai sensi dei Decreti ministeriali 7552, del 2 agosto 2018, e del 12 marzo 2019

SI CERTIFICA

che la partita di vinohl.....dell'annata.....

detenuta presso.....

costituita da:

- Vasi vinari (numero identificativo e capacità).....
- Serbatoi (numero identificativo e capacità).....
- n° piccoli recipienti/bottiglie (numero identificativo e capacità)

Prelevata con verbale n.....del

Rapporto di prova n°.....del.....

Verbale della Commissione di degustazione del.....

è CONFORME al Disciplinare di Produzione della DOC/DOCG.....

approvato con Decreti ministeriale del.....

L'immissione al consumo segue le norme stabilite dal Disciplinare di Produzione, nonché dalle norme europee e nazionali.

Ai fini dell'imbottigliamento il presente certificato ha validità fino a⁴

Data di emissione


Firma della persona dell'OdC
(incaricata di tale responsabilità)

⁴ Termini stabili dall'art. 65 comma 1 della Legge 238/16:

180 giorni per i vini a DOCG

2 anni per i vini a DOC

3 anni per i vini DOC liquorosi




Schema dei controlli per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OIC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)	
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a diventare a DO e rivendute a LC	Requisiti del vigneto	<p>Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nello schedario viticolo - accertamento dell'origine di vendemmia; - di tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione; 	<p>Verifica presso le aziende viticole per accertare la correttezza delle informazioni presenti nello schedario viticolo: ubicazione e superficie reale dei vigneti in produzione; sistemi di allevamento e sistemi di potatura</p>	<p>In epoca utile alle valutazioni ampelografiche</p>	D e I	<p>Disallineamenti dello schedario viticolo che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ma che non impattano sulla materia prima (es. numero di ceppi, eventuali falciature, forme di allevamento)</p>	Lieve	<p>Comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma competente e all'Operatore</p>	<p>Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo</p>	
				<p>Verifica presso le aziende viticole: - per accertare l'esistenza delle informazioni contenute nel disciplinare di produzione - per verificare le informazioni presenti nello schedario viticolo - accertamento di vendemmia</p>		<p>Non conformità Lievi non ricche con Azione Correttiva in termini di trenta giorni e diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento</p>		
		Requisiti informativi				<p>Verifica presso le aziende viticole per accertare la correttezza delle informazioni contenute nel disciplinare di produzione</p>		<p>Tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di sovrappeso per le POC).</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione. Valori superiori del 20% di disallineamento sulle campagne precedenti.</p>	<p>A seconda dei casi: adeguamento schedario viticolo, verifica dichiarazioni di vendemmia, verifica documenti e dichiarazioni in merito al proprio intervento di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Le stime devono essere svolte tra il mese di maggio e il mese di agosto, in prossimità della raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima</p>	<p>Incorrettezza della dichiarazione di vendemmia con la resa stimata nel caso in cui tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di sovrappeso per le DOC)</p>	Lieve	<p>Sospensione dell'iter della certificazione fino a verifica della messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>A seconda dei casi: rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indolatamente quantificato in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica a verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dal disciplinare (compreso il 20% di sovrappeso per le DOC)</p>	Lieve	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e prosieguo di accertamento del disciplinare. Verifica di conformità della dichiarazione di vendemmia in caso di riclassificazione</p>	<p>Diradamento o riclassificazione (produzione rinviata) ad altre DO/IG compatibili per i valori di resa nei termini di previsione della dichiarazione di vendemmia</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Non conformità Lievi non risolte con AC nel termine di indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Manca comunicazione di provvedimenti adottati in merito alle azioni correttive ufficiali, alla data di origine a misure non dovute dall'organismo di controllo.</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempestività e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Comercializzazione delle uve destinate a DO e rivendicate a IG	Requisiti normativi in materia di tracciabilità	<p>Acquisizione e analisi dei dati e della informazioni relativa alle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione della DO o IG oggetto di controllo, contenute nella :</p> <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve ricevute e cedute operazioni annotate nel registro telematico documentazione giustificativa. 	<p>Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'organismo di controllo e certificazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità; la corrispondenza del prodotto decantato con il quantitativo risultante dal registro telematico e dai relativi documenti giustificativi la corretta gestione della tracciabilità delle partite di uve da vino destinate DO e IG detenute. 	<p>L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve</p> <p>D e I</p>		<p>Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)</p> <p>Carenza della documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile del prodotto (ammacco)</p> <p>Non conformità Lisci non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'organismo di controllo.</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento</p>
		Requisiti informativi	<p>Acquisizione dell'elenco degli operatori che ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995 hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.</p>	<p>Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultazione RUCI Intervista operatore Comunicazioni operatore Richiesta informazioni 			<p>Errori formali della documentazione di carico e scarico delle uve</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Correzione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Integrazione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
							<p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria per mancata registrazione</p> <p>Non rispondenza (superò) del carico fisico rispetto al carico contabile dei prodotti</p> <p>Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di uve</p> <p>Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p> <p>Esclusione del prodotto non giustificato dal circuito tutelato</p>	<p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE	Trasferimento e produzione di vino atto a diventare DO e rivenduto a IG	Requisiti del disciplinare di produzione	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni che consentono la verifica dei carichi e dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata nelle:	<ul style="list-style-type: none"> la tracciabilità dei carichi e delle prove le operazioni enologiche la corrispondenza della quantità di vino con quella del prodotto detenuto in cantina la rispondenza con i requisiti tecnologici e disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> nel periodo di raccolta delle fermentazioni 30% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso 	D e I	<p>Mancata identificazione dei prodotti (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (emanato)</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento/ridisposizione del prodotto o dell'intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	<ul style="list-style-type: none"> la corretta identificazione del prodotto in ogni fase del processo la corretta gestione della tracciabilità delle operazioni enologiche la rispondenza con i requisiti tecnologici e disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> la corretta identificazione del prodotto in ogni fase del processo la rispondenza con i requisiti tecnologici e disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> In periodo di raccolta delle fermentazioni 70% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso 	<p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (super)</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto detenuto in eccesso se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
				<ul style="list-style-type: none"> la rispondenza con i requisiti tecnologici e disciplinari 			<p>Mancata o irregolare gestione della tracciabilità delle partite</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				<ul style="list-style-type: none"> la rispondenza con i requisiti tecnologici e disciplinari 			<p>Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo differenziali, o di misure non favorevoli dell'organismo di controllo.</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	



SCHEDA n. 4		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OIC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E VINI SFUSI	Commercializzazione di vino certificato a DO, atto a divenire DO e rivenduto a IC	Ingresso nel sistema	Comunicazione	Verifica della comunicazione	Al momento dell'ingresso	D	<p>Errori formali della documentazione di carico e scarico del prodotto</p> <p>Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)</p> <p>Carenza della documentazione di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (ammacco)</p> <p>Mancata identificazione dei prodotti detenuti in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)</p>	Lieve	<p>Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Integrazione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
		Requisiti informativi	<p>Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alle movimentazioni di prodotto sfuso destinato alla DO o IC oggetto di controllo concorrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel registro telematico o nella contabilità computerizzata, • nei documenti giustificativi. 	<p>Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino oggetto di controllo 	Nell'arco dell'anno	D e I	<p>Non conformità Lieve non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo</p> <p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica e quella contabile del prodotto (supero)</p> <p>Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di vino</p>	Grave	<p>Esclusione del prodotto dal circuito tutelato</p> <p>Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
		Requisiti informativi		<p>Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo Ufficiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni 		D e I	<p>Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Orga che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo</p>	Grave	<p>Esclusione del prodotto dal circuito tutelato</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																								
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempestività e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OPC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)																																								
IMBOTTIGLIATORE	Ingresso nel sistema	Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Comunicazione imbottigliamento	L'organismo di controllo verifica la tempestività della comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto attuativo in conformità dei carichi	A ogni imbottigliamento	D	Omessa o difforme comunicazione di imbottigliamento (o mancato aggiornamento del registro telematico) entro il termine di sette giorni e mancato riscontro dei carichi	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Aggiornamento del registro telematico il giorno successivo alla comunicazione della NC all'organismo di controllo																																								
											Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Mancata identificazione del prodotto detenuto in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)	Grave	Esclusione del lotto/partita imbrovigliato dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																																			
																Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (ammasso)	Grave	Eventuale ritiro fascette roviniate	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																														
																					Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Mancato rispetto dei parametri di conservazione dei contrassegni e mancata adozione di misure di sicurezza del magazzino di stoccaggio	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Revoca immediata del prodotto e dei contrassegni in giacenza	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																									
																										Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																				
																															Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Non corrispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbrovigliamento, del sistema di chiusura e dell'etichettatura accertata su lotti di prodotto confezionato o solo imbrovigliato non oggetto di cessione o se le non conformità di etichettatura rilevate non risultano di natura sostanziale (1)	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione	Adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni															
																																				Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	L'organismo di controllo svolge la propria verifica dopo le operazioni di imbottigliamento. Il 5% delle visite è senza preavviso	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni										
																																									Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni					
																																														Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (super)	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiamo del prodotto già commercializzato, declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e dell'avvenuto adeguamento entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Non corrispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbrovigliamento, del sistema di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di prodotto confezionato o solo imbrovigliato oggetto di cessione o se le non conformità rilevate risultano di natura sostanziale	Grave	Bivacco del prodotto non idoneo detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Richiamo del prodotto già commercializzato e adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto e richiamato. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e dell'avvenuto adeguamento entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																																														
					Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbia dato origine a misure non dovute dall'organismo di controllo.	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato e bivacco del prodotto non idoneo detenuto	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																																									
										Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Tagli/asssemblaggi di partite non consentite	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																																				
															Requisiti normativi e disciplinari relativi alla tracciabilità	Differenze chimico-fisiche e/o organolettiche (1)	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato e bivacco del prodotto non idoneo detenuto	Declassamento dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni																															

(1) Nel caso di imbottiglieri esteri è interessata l'Autorità competente dello Stato membro estero secondo le modalità indicate al Punto 5 del presente allegato solo se risulta necessario svolgere una verifica presso la sede dell'imbrovigliatore



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazioni	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OAC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE-INTERMEDIARIO DI VINO-IMBOTTIGLIATORE DI VINO e dei vini rivenduti a LC	Controllo di conformità dei vini a DOC con produzione certificata < 10.000 hl che hanno optato per il controllo a campione	Tracciabilità [Regolarità della documentazione e delle registrazioni (dichiarazione di produzione, registro telematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze]	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: - nella dichiarazione di produzione, - nel Registro telematico, nei documenti di accompagnamento	Verifica documentale e presso l'operatore per accertare la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto, oggetto di prelievo (sifone e confezionato) nonché la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto oggetto di prelievo.	Prima dell'esecuzione del prelievo	D	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di verifica o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registri) Mancata o carente identificazione della partita (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI) Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (ammacco) del prodotto	Lieve	Sospensione dell'iter di verifica della conformità (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'arvenuto adeguamento e blocco della partita da campionare	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti analitici e organolettici previsti da disciplinare		Esecuzione del prelievo presso gli operatori con le modalità previste dall'art. 5, comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019	Dopo le verifiche documentali e fisiche	I	Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato	Richiamo del prodotto già commercializzato declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Ricorso avverso la non idoneità		Inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MIPAAF per l'analisi chimico-fisica		A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici od organolettici previsti dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato. Blocco del prodotto detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				Inoltro del ricorso e dell'aliquote del campione non risultato idoneo alla Commissione di Appello per la degustazione			Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione			Richiamo del prodotto già commercializzato. Richiassificazione /Declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni




TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI		
SOGGETTO	TARIFFARIO in €	
<i>Viticoltori</i>	...€ / q di uva rivendicata	
<i>Intermediari uve</i>	...€ / q di uva venduta	
<i>Vinificatori</i>	...€ / hl di vino rivendicati o per i quali si chiede la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo.	
<i>Intermediari vino</i>	...€ / hl di vino atto e certificato venduto ...€ / hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione	
<i>Imbottiglieri</i>	...€ / hl di vino certificato imbottigliato	
<i>Altro soggetto</i>	...€ / q di uva/vino	
TARIFFE PER LE ANALISI		
ATTIVITA'	COSTO in €	TARIFFARIO
<i>Prelievo campione</i>		<i>Per ogni campione sottoposto a certificazione</i>
<i>Analisi laboratorio</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
<i>Commissione degustazione</i>		<i>Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione</i>
<i>Ripetizione degli esami analitici e organolettici</i>	<i>Sono i medesimi già previsti per il prelievo dei campioni, le analisi di laboratorio e/o la commissione di degustazione.</i>	
<i>Commissione di appello</i>	<i>al costo effettivo del servizio</i>	
<i>Revisione analisi</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
ALTRE TARIFFE		
ATTIVITA'	COSTO in €	
<i>Organo decidente i ricorsi</i>		
<i>ALTRE (da specificare)</i>		

Modalità di pagamento:

Il pagamento sarà effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'articolo 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

Eventuali specificazioni tariffarie:

».



Art. 5.

Modifiche all'allegato 5

1. L'allegato 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 5

DATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	SUPERFICIE RIVENDICATA HA	UVE RIVENDICATE TON
VITICOLTORE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	UVE TON	
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. O A I.G.			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
VINIFICATORE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	VINO IMBOTTIGLIATO (HL)	VINO CONFEZIONATO IN BAG IN BOX	
IMBOTTIGLIATORE/ETICHETTATORE			

